

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Valori fondamentali
- Art. 3 – Il Comune nella comunità internazionale
- Art. 4 – Uguaglianza e solidarietà
- Art. 5 – Sviluppo economico e produttivo
- Art. 6 – Promozione della conoscenza e della cultura
- Art. 7 – Tutela dell'ambiente e promozione della qualità della vita
- Art. 8 – Autonomia statutaria
- Art. 9 – Principi
- Art. 10 – Territorio e sede del Comune
- Art. 11 – Stemma e Gonfalone
- Art. 12 – Programmazione e cooperazione

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I – ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

- Art. 13 – Organi
- Art. 14 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 15 – Consiglio comunale
- Art. 16 – Sessioni, convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 17 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 18 – Commissioni consiliari
- Art. 19 – Commissioni di garanzia e/o controllo
- Art. 20 – Commissioni temporanee o speciali
- Art. 21 – Commissioni di indagine
- Art. 22 – Consiglieri
- Art. 23 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 24 – Gruppi consiliari
- Art. 25 – Sindaco
- Art. 26 – Vicesindaco
- Art. 27 – Dimissioni del Sindaco
- Art. 28 – Mozione di sfiducia
- Art. 29 – Giunta Comunale

Art. 30 – Composizione

Art. 31 – Nomina

Art. 32 – Funzionamento della Giunta

Art. 33 – Competenze

TITOLO III – MUNICIPI E ORGANI DI DECENTRAMENTO

CAPO I – ISTITUZIONE ED ORGANI

Art. 34 – Decentramento

Art. 35 – Organi del Municipio e delle Consulte territoriali

Art. 36 – Consiglio municipale – Consiglio Consulte territoriali

CAPO II – FUNZIONI

Art. 37 – Funzioni del Municipio e delle Consulte territoriali

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – PARTECIPAZIONE

Art. 38 – Partecipazione popolare

CAPO II – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 39 – Associazionismo

Art. 40 – Contributi alle Associazioni

Art. 41 – Volontariato

CAPO III – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 42 – Consultazioni

Art. 43 – Petizioni

Art. 44 – Accesso agli atti

Art. 45 – Diritto di informazione

TITOLO V – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 46 – Obiettivi dell'attività amministrativa

Art. 47 – Servizi pubblici comunali

Art. 48 – Convenzioni

Art. 49 – Consorzi

- Art. 50 – Accordi di Programma
- Art. 51 – Trasparenza dei servizi
- Art. 52 – Qualità dei servizi

TITOLO VI – UFFICI E PERSONALE

CAPO I – UFFICI

- Art. 53 – Principi strutturali e organizzativi
- Art. 54 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 55 – Regolamento degli uffici e dei servizi

CAPO II – PERSONALE DIRETTIVO

- Art. 56 – Responsabili di posizione organizzativa e procedimento
- Art. 57 – Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 58 – Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III – IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 59 – Segretario comunale
- Art. 60 – Funzioni del Segretario comunale
- Art. 61 – Vice Segretario comunale

CAPO IV – I CONTROLLI

- Art. 62 – Revisore dei Conti
- Art. 63 – Controlli interni

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 64 – Norma Transitoria
- Art. 65 – Entrata in vigore
- Art. 66 – Modifiche dello statuto

Titolo I – Principi generali

ART 1 FINALITÀ

1. Il Comune di Alto Reno Terme deriva dalla fusione dei Comuni di Porretta Terme e Granaglione, è ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, democratica e antifascista e fondata sul lavoro, agisce secondo le norme dell'Unione Europea, della Costituzione della legge e del presente Statuto. E' espressione della Comunità e degli abitanti del territorio comunale, li rappresenta, ne cura e tutela gli interessi, ne promuove il costante sviluppo civile, culturale ed economico concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

ART. 2 VALORI FONDAMENTALI

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune si impegna a perseguire :
 - La tutela dei diritti inviolabili della persona, dei cittadini, della famiglia e delle formazioni sociali, così come sanciti dalla Costituzione.
 - L'uguaglianza e la pari dignità delle persone, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale e condizioni personali e sociali. La libertà, nel rispetto delle regole comuni, e le pari opportunità per ciascun cittadino di realizzare un proprio progetto di vita, favorendo il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, ambientale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione.
 - L'attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e tutte le forme di reciproco sostegno fra le persone.
 - Un clima di rispetto reciproco tra le persone, i gruppi sociali, le generazioni, le diverse culture - in una visione di laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche – concependo la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori ed orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione.
 - La tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori, mirando a una occupazione piena, stabile, adeguatamente retribuita, senza danni per la salute e nel rispetto dell'ambiente.
 - La valorizzazione dei cittadini, sia incentivando la loro partecipazione attiva al governo del Comune, favorendo la loro autonoma iniziativa come singoli e come associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
 - La tutela dei diritti sociali e politici degli stranieri attraverso la piena integrazione nella comunità locale nel rispetto delle regole di convivenza civile.
 - Una cultura della pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli.

ART. 3 IL COMUNE NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

1. Il Comune tutela il patrimonio storico-artistico-culturale del proprio territorio come parte della Comunità Internazionale verso la quale vuole aprirsi in un costante dialogo interculturale.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove ogni iniziativa volta a realizzare la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture e pertanto favorisce:
 - l'apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell'inderogabile rispetto dell'ordinamento statale, regionale e locale, anche attraverso la creazione di appositi strumenti giuridici.
 - l'integrazione dei cittadini stranieri in seno alla comunità locale concorrendo a tutelarne i diritti con particolare riferimento al diritto alla casa, allo studio, al lavoro e alla salute.
3. Il Comune ispira la propria azione agli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli.

4. Il Comune può attivare scambi culturali con città europee ed extraeuropee.

ART. 4 UGUAGLIANZA E SOLIDARIETÀ

1. Il Comune attua azioni positive tese a rimuovere ogni ostacolo e pregiudizio che limiti o impedisca condizioni di pari opportunità dei cittadini per il conseguimento di un diffuso benessere sociale all'interno della comunità locale, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità. Inoltre valorizza, promuove e privilegia le forme di solidarietà volontaria che abbiano come finalità la prestazione di opera gratuita in attività socialmente utili.

2. Il Comune concorre a porre in essere azioni finalizzate a garantire i diritti dei minori, degli anziani e delle persone diversamente abili.

3. Il Comune opera affinché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte l'età in particolare infanzia, adolescenza e persone diversamente abili, uguali opportunità di istruzione e cultura. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

4. Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana. Concorre a garantire il diritto alla salute, all'assistenza sociale a favore delle categorie più deboli e favorisce una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie. Favorisce l'attività fisico motoria e la pratica assicurando l'accesso agli impianti comunali, collabora con le associazioni e le attività sportive per garantire l'attività motoria in ogni fascia di età.

ART. 5 SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

1. Il Comune è consapevole che lo sviluppo delle attività produttive umane deve essere rispettoso dell'ecosistema in cui esse si svolgono e che esistono limiti di sicurezza alla crescita economica puramente quantitativa che consumi risorse e produca in modo sregolato rifiuti e sostanze inquinanti. Esso si adopera pertanto, per quanto di sua competenza, per una pianificazione economica del proprio territorio rispettosa di questi limiti e per un suo regolare controllo con adeguati strumenti di monitoraggio finalizzato ad uno sviluppo sostenibile.

2. Promuove inoltre la cultura della legalità anche attraverso azioni finalizzate al contrasto della corruzione, dell'evasione fiscale e dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul proprio territorio.

3. Seguendo questi principi il Comune concorre alla attuazione del principio costituzionale del diritto al lavoro come elemento fondamentale della dignità della persona e della democrazia e opera affinché i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle imprese del territorio e che i lavoratori, in tutte le loro espressioni, possano partecipare attivamente alla determinazione delle scelte economiche e sociali della comunità.

4. Opera per la valorizzazione delle risorse ambientali e delle tematiche naturalistiche precipue del territorio montano. Si adopera per lo sviluppo e la promozione di attività aventi ad oggetto la valorizzazione del territorio montano, ai fini del recupero dello stesso, sia sotto il profilo territoriale sia sotto il profilo occupazionale, nell'intento anche di contrastare l'abbandono del medesimo e di agevolare ed incrementare la politica occupazionale. Il Comune infatti favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzato nell'artigianato e nell'agricoltura, attività di supporto al turismo, anche con la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.

ART. 6

PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELLA CULTURA

1. Il Comune riconosce e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico-culturale e paesaggistico in tutte le sue forme, opera per la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, architettonico, artistico, museale, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione e alla consultazione di tale patrimonio.
2. Le competenze della pianificazione e gestione della cultura sono affidate alla operatività di strumenti istituzionali comunali adeguatamente attrezzati per raggiungere, con la più ampia collaborazione delle Associazioni della società civile, gli obiettivi di politica culturale da diffondere in modo uniforme su tutto il territorio dell'Ente.
3. Promuove ogni iniziativa tesa a consolidare e costituire attività di studio e di ricerca in particolare quella storica delle radici della cultura e delle tradizioni del territorio e favorendo le iniziative che fanno riferimento alla storia e alla tradizione locale.
4. Assume come proprio dovere trasmettere alle future generazioni la memoria degli eventi storici, internazionali, nazionali e locali, anche tragici e laceranti, che hanno presieduto alla nascita della Repubblica Italiana e della sua Costituzione; a tal fine si avvale delle istituzioni educative, delle associazioni competenti, di storici, di sopravvissuti, in particolare del nostro territorio e di ogni altro adeguato strumento divulgativo.

ART. 7

TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA

1. Il Comune riconosce il proprio territorio ed il proprio patrimonio storico-artistico-culturale come l'ambito geografico, fisico, sociale e biologico affidato alla comunità che lo tutela come parte indissolubile dell'ecosistema globale e come fondamento del benessere proprio e delle generazioni future.
2. Il Comune persegue la tutela dell'ambiente, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, nella consapevolezza della sua unicità ed irriproducibilità; dà riconoscimento e promuove l'azione del sistema regionale delle aree protette; tende a ridurre le fonti inquinanti ed opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e siti nucleari.
3. Il Comune pertanto:
 - a) Si oppone all'uso e al consumo indiscriminato dell'acqua, delle risorse naturali e del suolo privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.
 - b) Si impegna al rispetto della biodiversità, alla salvaguardia della salubrità dell'aria, degli ecosistemi e della biosfera.
 - c) Si impegna alla definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di energie rinnovabili.
 - d) Favorisce la diffusione della pratica sportiva e l'utilizzo del tempo libero con attività che promuovano arricchimento e completamento della persona umana.
 - e) Favorisce la fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia dello stesso.
 - f) Tutela gli animali sia domestici che selvatici e garantisce l'applicazione della vigente normativa contro l'abbandono ed il maltrattamento dei medesimi.
4. Si impegna inoltre a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che riguardano in particolare la qualità della vita.

ART. 8

AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Alto Reno Terme è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Alto Reno Terme nei rapporti con lo Stato, con la Regione Emilia Romagna, con la Città Metropolitana di Bologna e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 9

PRINCIPI

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Alto Reno Terme ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e. superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - g. promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 10

TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE

1. L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione avvenuta con legge regionale n. 19 del 23/11/2015 dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme già enti territoriali autonomi di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.
2. Il territorio del Comune si estende per 73,52 kmq e confina con i Comuni di Gaggio Montano, Castel di Casio, Sambuca Pistoiese, Pistoia, Lizzano in Belvedere.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza della Libertà n. 13, Porretta Terme. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Su proposta del Sindaco e previa deliberazione della Giunta le riunioni degli organi possono svolgersi

presso la sede del Municipio di Granaglione a Molino del Pallone. A fronte di particolari esigenze da indicarsi nell'atto deliberativo esse possono svolgersi anche in luoghi diversi.

ART. 11 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Alto Reno Terme.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma così come rappresentato nell'allegato al presente statuto.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 12 PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Città Metropolitana di Bologna e con la Regione Emilia Romagna.
3. Nella programmazione degli interventi il Comune assume come principio la equa ripartizione delle risorse tra i territori dei preesistenti Comuni.

Titolo II – Ordinamento strutturale

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 13 ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La legale rappresentanza dell'Ente, ivi compresi la costituzione e rappresentanza in giudizio, spetta al Sindaco.

ART. 14 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese, salvo i casi previsti dalla legge.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente o dal Sindaco, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata incarica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico/amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
8. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e in sua assenza dal Vice Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce secondo la disciplina del presente statuto. Nel caso che chi sostituisce il sindaco quale presidente del consiglio non sia consigliere comunale può intervenire nella discussione ma non può esercitare il diritto di voto.

ART. 16 SESSIONI, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, la convocazione deve avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Nel computo dei termini previsti al comma precedente, si esclude il giorno della convocazione.
4. La convocazione del Consiglio e la redazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi contenenti le questioni da trattare, da recapitarsi a ciascun consigliere attraverso il sistema elettronico direttamente alla casella di posta elettronica appositamente istituita e a disposizione di ciascun consigliere ed assessore, si rinvia ad apposito regolamento la previsione di ulteriori modalità in caso i medesimi non siano in possesso di

strumenti idonei. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno.

6. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi nei modi e termini di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempreché altri oggetti non siano aggiunti all'O.d.G.

7. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve consegnarsi, almeno 24 ore prima, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali dalla data di invio della convocazione nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procederà secondo le disposizioni vigenti in materia.

13. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. Le adunanze di seconda convocazione sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

14. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il maggior numero dei votanti stessi. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.

ART. 17

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nei modi e nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire delle commissioni consiliari permanenti, con funzioni istruttorie consultive e propositive.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono formate esclusivamente da consiglieri in modo tale da garantire la presenza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio e con attribuzione ai rappresentanti di ogni gruppo in ogni commissione di un numero di voti pari a quello

di cui dispone il gruppo in Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del principio della proporzionalità.

3. Le commissioni consiliari sono nominate dal Sindaco sulla base delle designazioni vincolanti dei capogruppo consiliari.

4. Il capogruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di proporre la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari; detto atto è vincolante per il Sindaco.

5. Ogni gruppo consiliare, cui aderiscono consiglieri di entrambi i sessi, deve garantire la presenza nelle commissioni consiliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i sessi.

ART. 19

COMMISSIONI DI GARANZIA E/O CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari permanenti.

2. I presidenti delle commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, nell'ambito dei membri designati dai gruppi di minoranza.

ART. 20

COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale, nei termini e secondo le modalità operative stabiliti dal provvedimento con il quale il Consiglio le istituisce, garantendo comunque la presenza di componente/i espressi dalla minoranza.

2. Le commissioni si considerano sciolte al momento della presentazione in Consiglio Comunale della relazione conclusiva sull'attività svolta.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ne disciplina i criteri di funzionamento e di composizione, garantendo la rappresentanza dei due generi.

ART. 21

COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni con funzioni di garanzia e/o controllo.

ART. 22

CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

ART. 23

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verrà recapita ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, se richiesto, annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 24 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze ovvero nei candidati Sindaci.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. Il Consiglio Comunale può istituire la conferenza dei capogruppo consiliari.
4. La conferenza è presieduta dal Sindaco.
5. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.
6. I consiglieri non aderenti per una qualsiasi ragione ad alcun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto. Vale anche per la costituzione del gruppo misto la previsione di cui al precedente comma 2.
7. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni solo ed esclusivamente di natura consultiva nei confronti del Sindaco, secondo modalità specificate dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

ART. 25 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di ufficio e servizio in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al responsabile individuato.
5. Il Sindaco può esercitare il diritto di delega nelle forme e per le funzioni previste dalla legge.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre

competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

ART. 26 VICESINDACO

1. Il ViceSindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo.

2. In caso di contestuale assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, la delega generale viene esercitata "ipso jure" dall'Assessore Comunale più anziano in età.

ART. 27 DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco presenta le sue dimissioni al Consiglio comunale.

2. Trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, esse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario.

ART. 28 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o dei componenti della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due consiglieri ed approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

ART. 29 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 30 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori di cui uno è investito della carica di ViceSindaco. La concreta individuazione del numero degli assessori, nel massimo consentito dalla legge, è demandata al Sindaco con proprio decreto. Il ViceSindaco e gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

2. Gli assessori esterni ivi incluso il ViceSindaco se esterno possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 31 NOMINA

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare il ViceSindaco, uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

ART. 32 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti escluso il Presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 33 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Titolo III – Municipi e organi di decentramento

CAPO I ISTITUZIONE ED ORGANI

ART.34 DECENTRAMENTO

Sono istituiti il Municipio di Granaglione con sede a Molino del Pallone e le Consulte territoriali delle frazioni di Castelluccio, Capugnano, Corvella, Porretta Centro, quali strumenti di decentramento.

Il Municipio di Granaglione e le Consulte territoriali sono soggetti esponentziali delle comunità locali e rappresentano i cittadini che vivono nei rispettivi territori curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo nell'ambito della unitarietà del Comune.

Con apposito Regolamento sul Decentramento sono stabiliti gli ambiti territoriali di competenza, le modalità di individuazione dei componenti e quant'altro ad essi relativo non già disciplinato dal presente Statuto.

ART. 35
ORGANI DEL MUNICIPIO E DELLE CONSULTE TERRITORIALI

1. Il Municipio di Granaglione è costituito dal Presidente e da un consiglio formato da un numero di consiglieri pari a sei.
2. Il consiglio delle consulte è costituito da un numero di consiglieri pari a quattro oltre al Presidente.
3. La funzione di Presidente-Coordiatore del Municipio e delle Consulte è esercitata, senza diritto di voto, dall'assessore delegato al decentramento.
4. I consiglieri municipali e i componenti le consulte sono nominati dal Consiglio Comunale tra cittadini residenti nel Comune e dimoranti nel territorio dell'organismo di partecipazione come delimitato dal Regolamento.
5. La nomina avviene con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari ovvero ove ciò non fosse possibile in considerazione dell'elevato numero di gruppi garantendo comunque rappresentanza proporzionale della minoranza consigliare. Il numero dei rispettivi rappresentanti è fissato dal regolamento.
6. L'insediamento del consiglio municipale e delle consulte territoriali deve avvenire entro novanta giorni dalla data di svolgimento della prima seduta del Consiglio Comunale.
7. La durata in carica degli organi del Municipio e delle Consulte Territoriali è direttamente collegata alla durata in carica degli organi del Comune. In caso di dimissioni o revoca del Presidente , il Sindaco provvede alla Sua sostituzione.
8. Le norme relative alla ineleggibilità e alla incompatibilità dei consiglieri sono estese in quanto applicabili ai consiglieri del municipio e delle Consulte Territoriali, la carica di consigliere municipale e della consulta territoriale è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
9. Sono altresì applicate ai Consiglieri Municipali e ai Consiglieri delle Consulte Territoriali in quanto compatibile le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.
10. La carica di Consigliere del Municipio viene esercitata a titolo onorifico senza alcun compenso o indennità.

ART. 36
CONSIGLIO MUNICIPALE – CONSIGLIO CONSULTE TERRITORIALI

- 1 Il consiglio municipale e il consiglio delle Consulte Territoriali è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della seduta, con le stesse modalità di convocazione del Consiglio Comunale.
- 2 Le sedute sono presiedute dal Presidente, sono pubbliche e sono valide se sono presenti almeno quattro componenti, per il consiglio Municipale e tre per le Consulte Territoriali computando il presidente.
- 3 In caso di assenza del Presidente il consiglio municipale e il consiglio delle Consulte Territoriali può essere presieduto dal Sindaco e in caso di assenza di entrambi dall'Assessore anziano o da chi legittimamente li sostituisce.
- 4 Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti favorevoli sui contrari.
- 5 I verbali sottoscritti dal presidente e dal componente facente funzioni di segretario sono trasmessi al Comune entro cinque giorni dalla seduta fatto salvo il più breve termine richiesto dall'urgenza.
- 6 La pubblicazione dei verbali all'albo pretorio informatico non è obbligatoria.

CAPO II FUNZIONI

ART. 37 FUNZIONI DEL MUNICIPIO E DELLE CONSULTE TERRITORIALI

1. Al Municipio e alle Consulte Territoriali sono riservate principalmente funzioni di partecipazione alle scelte di politica amministrativa del Comune limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popolazione ivi residente. A tal fine, in quanto organo che rappresenta i bisogni e le esigenze della popolazione, individua gli obiettivi ed i progetti da realizzare, evidenziandone le priorità.
2. La partecipazione del Municipio e delle Consulte Territoriali all'amministrazione del Comune si esprime principalmente attraverso l'espressione di pareri obbligatori in merito ai documenti programmatici più rilevanti ovvero bilancio annuale e pluriennale, documento unico di programmazione, istituzione e gestione dei tributi e delle tariffe, adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa, investimenti e programmi delle opere pubbliche, localizzazione e costruzione di nuove attrezzature e strutture sociali e trasformazione di quelle esistenti, intitolazione di spazi ed aree pubbliche, regolamenti.
3. Il consiglio municipale e le Consulte Territoriali nei casi in cui sia prevista la espressione obbligatoria del parere in merito agli atti di cui al precedente comma 2 deve provvedere nel termine di cinque giorni dalla richiesta formulata dal Sindaco ovvero nel più breve termine richiesto dall'urgenza. Nel caso non si pronunci nel termine indicato il parere si intende comunque reso.

Titolo IV – Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I PARTECIPAZIONE

ART. 38 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.
3. Nel procedimento relativo all'adozione di tutti gli atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità previste dalla normativa sul procedimento amministrativo.
4. Il Comune promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 39 ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

ART. 40

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni registrate ai sensi dell'articolo precedente, con esclusione dei partiti politici, contributi economici esclusivamente per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni per le motivazioni del precedente comma 1, strutture, beni o servizi anche a titolo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità ed a garantire la finalità dell'interesse pubblico.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

5. E' fatto obbligo all'associazione richiedente depositare presso il Comune il proprio bilancio.

ART. 41

VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato può collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

4. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 42

CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

3.

ART. 43

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, ivi compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento della petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

ART. 44 **ACCESSO AGLI ATTI**

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'ente al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso si fa riferimento all'art. 24 e 25 comma 3 della legge 241/1990.

4. La richiesta di accesso ai documenti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 45 **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

4. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Titolo V – Attività amministrativa

ART. 46 **OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 47

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune esercita le funzioni e gestisce i servizi pubblici locali avvalendosi delle forme e delle modalità ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche della singola funzione e del singolo servizio, in rapporto a dimensioni ed organizzazione dell'Ente.
4. Il Comune si propone, in detto contesto, di perseguire la più ampia valorizzazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato locale, nel quadro di una piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
5. Nella gestione dei servizi pubblici locali dovranno perseguirsi i principi:
 - a) dell'efficacia, sia gestionale o interna, che esterna o sociale;
 - b) dell'efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale o comportamentistica;
 - c) dell'equità;
 - d) della soddisfazione;
 - e) dell'appropriatezza;
 - f) dell'accessibilità.
6. I principi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso l'attivazione di idonee forme di collaborazione con gli altri enti locali, avvalendosi di ogni istituto previsto dal diritto pubblico e privato.
7. Ai sensi dell'art.7 co.7 L.R. 19/2015 il servizio acquedottistico nel territorio dell'ex Comune di Granaglione è gestito in forma diretta con le modalità di cui all'accordo di programma concluso tra Regione Emilia Romagna, ATERSIR, Comune di Granaglione e Comune di Porretta Terme ai sensi dell'art. 34 del T.U.O.E.L. n° 267/2000 e s.m. ed i. e sottoscritto in data 25 agosto 2015.

ART. 48

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 49

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi di servizi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Non è possibile partecipare a consorzi di funzioni, ad eccezione di quelli obbligatori per legge.

ART. 50 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Sindaco della Città Metropolitana di Bologna, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L 18.08.2000, n. 267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

ART. 51 TRASPARENZA DEI SERVIZI

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

ART. 52 QUALITÀ DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione Comunale definisce, adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per il mancato rispetto degli standard di qualità.

Titolo VI – Uffici e personale

CAPO I UFFICI

ART. 53 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) erogazione dei servizi attraverso la apertura di uffici decentrati;

- b) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- c) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- d) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti,
- e) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 54

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Con periodicità triennale e contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione è sottoposta al Consiglio Comunale da parte della Giunta una analisi dettagliata dell'adeguatezza della struttura organizzativa alle funzioni svolte.
3. L'adeguatezza quantitativa e qualitativa della dotazione organica assegnata a ciascun servizio è costantemente monitorata e modificata in funzione di eventuali nuove e diverse esigenze. Analogamente sono monitorati e se nel caso adeguati anche con appositi corsi di formazione i profili professionali ed i mansionari del personale dipendente.
4. Gli uffici sono pertanto organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
5. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
6. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 55

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Il regolamento è adeguato tempestivamente e comunque non oltre novanta giorni in conseguenza della analisi di cui al comma 2 del precedente articolo 44.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

ART. 56 RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E PROCEDIMENTO

1. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 57 FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili delle Posizioni Organizzative stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - c) provvedono alle autenticazioni;
 - d) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - f) adottano altre ordinanze previste da nome di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
 - g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - h) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario;
 - j) forniscono alla Giunta nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente rispondendo direttamente del mancato rispetto delle normative in materia;
 - l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. Il Sindaco può delegare ai responsabili di Posizione Organizzativa ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 58 UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per

l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 59 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

ART. 60 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta, del Consiglio Comunale, e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula pareri anche in ordine alla legittimità sulle deliberazioni ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
2. Inoltre il Segretario Comunale:
 - a) può rogare i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - b) sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa e ne coordina l'attività;
 - c) esprime il parere di regolarità tecnica e/o contabile in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili di Posizione Organizzativa o lo stesso abbia ricevuto tale nomina;
 - d) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - e) sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al Segretario Comunale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Posizione Organizzativa.
 - f) esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 61 VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale nominato dal Sindaco individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso per Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV I CONTROLLI

ART. 62 REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo per inadempienza.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al Revisore dei Conti sono comunque assegnate le funzioni previste dall'art. 239 del T.U.O.E.L. e da tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Gli Organi Comunali possono, inoltre, affidargli ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione previste.

ART. 63 CONTROLLI INTERNI

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei Responsabili, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali

ART. 64 NORMA TRANSITORIA

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 132 della Legge n. 56 del 07.04.2014 fino all'ultimo esercizio del primo mandato amministrativo successivo alla fusione possono essere mantenuti tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni preesistenti la fusione.
2. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione del nuovo Comune di procedere gradualmente all'adeguamento delle aliquote, delle imposte, delle tariffe e dei tributi comunali allineandole alla

misura inferiore tra quelle vigenti nei due Comuni preesistenti mediante l'impiego a fini compensativi dei contributi statali e regionali.

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE

3. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo elettronico dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo elettronico del Comune.

ART. 66

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.